

Roma, 22 dicembre 2009



**Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali**

*Alla Confindustria  
Viale dell'Astronomia, 30  
00144 Roma*

**DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA**

Prot. 25/I/0019847

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – collocamento obbligatorio – incentivi alle assunzioni dei lavoratori diversamente abili – art. 13 L. n. 68/1999.

La Confindustria ha avanzato istanza di interpello a questa Direzione per avere chiarimenti in ordine all'interpretazione del regime degli incentivi alle assunzioni di lavoratori diversamente abili previsto dall'art. 13 della L. n. 68/1999, come novellato dalla L. n. 247/2007.

In particolare l'interpellante fa presente che nelle Regioni e Province autonome in cui sono state stipulate apposite Convenzioni quadro con l'INPS ai sensi del D.M. 13 gennaio 2000, n. 91 per la fruizione delle agevolazioni contributive tramite conguaglio sul D.M. 10, permane la possibilità di fruire delle agevolazioni secondo il regime originario previsto dall'art. 13 della L. n. 68/1999 anche per le assunzioni effettuate dopo il 31 dicembre 2007, purché in attuazione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 11 della medesima Legge, stipulata prima di tale data.

Al contrario, nelle Regioni in cui non è stata sottoscritta la Convenzione quadro con gli Enti di previdenza obbligatoria e nelle quali era prevista la corresponsione diretta degli incentivi da parte delle Province, le imprese non possono beneficiare di alcuna agevolazione relativa alla assunzioni programmate connesse a convenzioni sottoscritte prima del 31 dicembre 2007, attesa la mancanza del Decreto Ministeriale attuativo.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale del Mercato del Lavoro, si rappresenta quanto segue.

L'art. 13, comma 1, della L. n. 68/1999, come modificato dalla L. n. 247/2007, prevede che le Regioni e le Province autonome possono concedere un contributo per le assunzioni dei disabili, da far valere sul Fondo di cui al comma 4 del medesimo articolo (c.d. *Fondo per il diritto al lavoro dei disabili*) e nei limiti delle disponibilità annualmente assegnate con D.M., “*nella misura non superiore al 60 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'art. 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento (...)*” e “*nella misura non superiore al 25 per*

*cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'art. 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento (...)*”.

Sul punto va evidenziato che l'art. 13 in questione fa riferimento alle richieste presentate dai datori di lavoro alle Regioni e Province in sede di stipulazione delle convenzioni. Queste ultime hanno ad oggetto la “*determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali*” e si sostanziano nella puntuale individuazione delle modalità di inserimento nel mondo del lavoro di soggetti appartenenti a categorie di disabili particolarmente svantaggiate.

La modifica dell'art. 13 ha riguardato non solo il testo dell'articolo stesso, ma anche la rubrica. Al posto, infatti, di “*Agevolazioni alle assunzioni*” ora, la disciplina in esso contenuta, riguarda gli “*Incentivi alle assunzioni*” proprio a voler sottolineare la diversa *ratio* che il Legislatore ha voluto conferire al beneficio. Ad oggi, infatti, il beneficio di cui all'art. 13 della L. n. 68/1999 non consiste più nella fiscalizzazione (totale o parziale) degli oneri previdenziali e assistenziali, ma nella concessione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, di contributi diretti, commisurati ad una determinata percentuale del costo salariale annuo del lavoratore disabile e variabili in funzione del grado di riduzione della capacità lavorativa del soggetto medesimo. Permane in tale contesto l'obbligo a carico dei datori di lavoro privati di avanzare apposita proposta di convenzione ai sensi dell'art. 11 della medesima Legge, contestualmente alla richiesta preventiva di autorizzazione all'assunzione del disabile.

Dato che l'entrata in vigore della nuova disciplina è stato fissato per il 1° gennaio 2008, si sono venuti a creare due diversi regimi per la fruizione delle agevolazioni in questione, differenti in base alla data di stipulazione della convenzione.

L'INPS, con messaggio n. 11930 del 26 maggio 2009, ha chiarito che per le assunzioni collegate a Convenzioni stipulate entro il 31/12/2007, anche se effettuate dopo tale data, continua a trovare applicazione il regime di fiscalizzazione dei contributi di cui alla formulazione originaria dell'art. 13 della L. n. 68/1999, per tutto l'arco temporale dedotto in convenzione e comunque per un periodo non superiore a otto (art. 13, comma 1 lett. a, nel testo originario) o cinque (art. 13, comma 1 lett. b, nel testo originario) anni. Invece per le assunzioni collegate a Convenzioni concluse a decorrere dal 1° gennaio 2008, risulta applicabile la disciplina contenuta nel novellato art. 13 della L. n. 68/1999, che prevede non più un beneficio costituito dal taglio dei costi previdenziali ed assistenziali commisurato all'ammontare delle contribuzioni versate, ma un vero e proprio contributo erogato dalle Regioni e dalle Province autonome, connesso al costo salariale annuo del lavoratore e rispetto al quale non sono indicati limiti temporali.

Nello stesso senso questo Ministero, nella nota n. 5130 del 10 aprile 2009 ha chiarito che le Convenzioni quadro, stipulate ai sensi dell'art. 8 del D.M. 13 gennaio 2000, n. 91, devono

intendersi risolte di diritto in considerazione del venir meno del presupposto giuridico su cui si fondavano prima della modifica dell'art. 13 della L. n. 68/1999 e che, comunque, *“al fine di salvaguardare la posizione giuridicamente rilevante dei datori di lavoro che entro la data del 31 dicembre 2007 hanno stipulato, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 68/1999, con il competente Servizio provinciale, Convenzioni di inserimento lavorativo, - con possibilità per gli stessi di essere ammessi al beneficio di cui al modificato art. 13 della Legge n. 68/1999 (...) agli stessi deve essere assicurato il beneficio della fiscalizzazione fino all'ultima assunzione del disabile dedotto in convenzione. La predetta determinazione trova la sua legittimazione nel fatto che anche per l'anno 2008 si è provveduto ad effettuare con Decreto Direttoriale del 21 novembre 2008 il riparto delle risorse finanziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (...) sulla base delle comunicazioni effettuate da ogni singola Regione o Provincia autonoma, utilizzando per il riparto le modalità e i criteri dell'anno precedente”*.

Ciò sta a significare che a seguito del passaggio dal sistema della fiscalizzazione degli oneri previdenziali ed assistenziali a quello del contributo diretto al datore di lavoro privato che procede alle assunzioni a tempo indeterminato di soggetti disabili nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 11 della L. n. 68/1999, è venuta meno la facoltà per le Regioni di stipulare Convenzioni quadro con gli Enti di previdenza obbligatoria ai sensi dell'art. 8 del D.M. 13 gennaio 2000, n. 91.

In ogni caso l'assenza delle succitate Convenzioni quadro non pregiudica, né ha pregiudicato in passato, il diritto del datore di lavoro privato di beneficiare delle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 13 della L. n. 68/1999 nei limiti delle disponibilità delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, trasferite da questo Ministero alle Regioni con il provvedimento di riparto emanato con cadenza annuale; le convenzioni di cui all'art. 8 del D.M. citato sono infatti dirette unicamente a concordare con l'Ente previdenziale *“termini e modalità omogenei di rimborso in favore dei datori di lavoro degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione”*, dunque a disciplinare il *quando* ed il *quomodo* del rimborso, non già l'*an* e dunque la spettanza di esso, che discende invece dalle norme di legge che – come detto – rinviano al procedimento complesso, di spettanza dei locali servizi competenti.

Pertanto, tenuto conto che la L. n. 247/2007 ha introdotto il regime del contributo diretto al datore di lavoro privato che, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e nell'ambito delle Convenzioni di cui all'art. 11 della L. n. 68/1999 stipulate dopo tale data, effettua le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti disabili, ne consegue che le stesse saranno finanziate, nei limiti delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, esclusivamente con contribuzione diretta al datore di lavoro privato ai sensi del novellato art. 13 della L. n. 68/1999.

IL DIRETTORE GENERALE  
(f.to Paolo Pennesi)

CC